

CONI SERVIZI S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI ASSICURATIVI:

- RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CONI SERVIZI SPA /
 FSN / IL FORO ITALICO DI ROMA / PRESIDENTI FSN/ MEMBRI DELLA GIUNTA NAZIONALE CONI
 / CONINET / DSA / COMITATO ITALIANO PARALIMPICO / FSN PARALIMPICHE;
- INFORTUNI CUMULATIVA:
 - PROFESSIONALE ED EXTRA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE CONI SERVIZI SPA/CONINET /IL PARCO DEL FORO ITALICO / CIP
 - POLIZZA INFORTUNI PARTECIPANTI ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE DAL CONI E DALLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CONI.

CIG: 7586062865



CONTRATTO

Per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi:

- RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CONI SERVIZI SPA / FSN / IL FORO ITALICO DI ROMA / PRESIDENTI FSN/ MEMBRI DELLA GIUNTA NAZIONALE CONI / CONINET / DSA / COMITATO ITALIANO PARALIMPICO / FSN PARALIMPICHE;
- INFORTUNI cumulativa:
 - Professionale ed Extra Professionale del personale dipendente Coni Servizi spa/Coninet /II parco del Foro Italico / CIP
 - Polizza infortuni partecipanti attività sportive organizzate dal Coni e dalle strutture periferiche del Coni.

TRA

CONI SERVIZI S.P.A. con sede legale in Roma, Largo	Lauro de Bosis, 15, C.F., P.IVA e Numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 072077610	03, in persona dell'Amministratore delegato e
Legale Rappresentante, Dott. Alberto Carlo Maurizio Mig	ilietta, domiciliato per la carica presso la sede
sociale, giusta poteri allo stesso conferiti nella Deliber	azione del Consiglio di Amministrazione del
(di seguito per brevità anche solo "Coni Ser	vizi"),
E	
RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in	, Via/Piazza/Altro,
n, iscritta al Registro delle Imprese di al	n, C.F, P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in	, Via/Piazza/Altro, in
persona del e Legale rappresenta	nte, giusta poteri allo
stesso conferiti da (di seguito, per brevità, anche	solo Fornitore");
[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RT	ıj
RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in	, Via/Piazza/Altro,
n, iscritta al Registro delle Imprese di al	n, C.F, P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in	, Via/Piazza/Altro, in
persona del e Legale rappresenta	nte, nella sua qualità
di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento	Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
, sede legale in, Via/Piazza/Altro	o, n, iscritta al Registro
delle Imprese di al n, C.F	, P. IVA
domiciliata ai fini del presente atto in, Via/Piazza/Altro	, e la mandante,
sede legale in, Via/Piazza/Altro	, n, iscritta al Registro delle
Imprese di al n, C.F	, P. IVA, domiciliata a
fini del presente atto in, Via/Piazza/Altro	
rappresentanza autenticato dal Notaio in, Dott	, repertorio n (di seguito, per
brevità, anche solo "Fornitore")	



(di seguito congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSO

a) che Coni Servizi, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs. 50/2016 e

	s.m.i.,	ha	ravvisato	la	necessità	di	procedere	all'affidamento
					, attrave	rso una	Procedura apert	a telematica, in un
	unico lotto	, svolta i	n ambito comuni	tario ed i	ndetta con Band	o di gara	a pubblicato nella	Gazzetta Ufficiale
	•		_					fficiale dell'Unione
	Europea n)	del	(di segu	ito, per brevità, a	anche s	olo "Procedura" d	"Gara");
b)	che il For	nitore è	risultato aggiud	licatario	del lotto unico	e, per	'effetto, il mede	simo Fornitore ha
	espressan	nente ma	anifestato la volc	ntà di in	npegnarsi ad eff	ettuare	le prestazioni og	getto del presente
	Contratto,	alle con	dizioni, e second	lo le mod	dalità e i termini d	di seguit	o stabiliti;	
c)	che il Forr	nitore è s	stato sottoposto,	con esit	o positivo, al coi	ntrollo s	ul possesso dei i	requisiti richiesti ai
	fini della p	artecipa	zione;					
d)			•		•		•	co di polizza (d'ora gara (ivi incluse le
	·		•	•				eto l'oggetto delle
	prestazion	i da effe	ettuare e che, ir	ogni ca	aso, ha potuto a	acquisire	tutti gli elemen	iti per una idonea
	valutazion	e tecnica	a ed economica	delle ste	sse e per la form	ulazion	e dell'offerta;	
e)	che il Forr	nitore ha	presentato la d	ocument	azione richiesta	ai fini c	lella stipula del p	oresente Contratto
	che, anch	ne se n	on materialmen	te allega	ata al presente	Contra	tto, ne forma p	arte integrante e
	sostanzial	e, ivi in	clusa/e la gara	nzia def	initiva rilasciata	dalla		ed avente n.
		_ per ur	importo di Euro	ــــــ د	(/)	a garanzia dell'a	dempimento delle
	obbligazioni contrattuali;							
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:								iliate:
			SI CONVI	ENE E S	SI STIPULA QUA	NTO S	EGUE	
Art	. 1 - VALO	RE DEL	LE PREMESSE	E DEGL	I ALLEGATI, N	ORME I	REGOLATRICI	
1.	Formano	parte in	egrante e sostar	nziale de	l presente Conti	atto le p	oremesse di cui s	sopra, gli eventuali
	Allegati e	, sebber	ne non allegati, i	seguent	i documenti: Ba	ndo di g	gara nonché Disc	ciplinare di gara, e
	relativi all	egati, ad	cettati dal Fornit	ore in se	ede di gara (com	prese le	e eventuali rettific	che e le risposte ai
	quesiti p	ervenuti); 2) Capitolato	o di po	lizza e relativi	allega	ti nonché i se	guenti documenti
			, accetta	ati dal Fo	rnitore in sede d	gara; 3) la documentazio	one amministrativa
	e l'offerta	tecnica	ed economica pr	esentate	e in gara.			



- 2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al comma 1;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per Coni Servizi;
 - c) dal codice civile;
 - d) dal codice delle Assicurazioni Private di cui al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
 - e) dal Codice Etico di Coni Servizi.
- 3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Coni Servizi, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da Coni Servizi prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da Coni Servizi..
- 5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto Coni Servizi affida al Fornitore

 _____ come meglio descritto nel Capitolato di polizza.
- Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini
 e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata dal Fornitore in
 sede di gara.
- Nel corso dell'esecuzione del Contratto Coni Servizi si riserva la facoltà di chiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 4. Fermo restando quanto sopra, Coni Servizi può altresì, nel corso dell'esecuzione del Contratto, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto comma.
- [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE] Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e



s.m.i., Coni Servizi eseguirà, in corso d'esecuzione del Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine Coni Servizi accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione del Contratto.

Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1.	Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente Contratto è il Dott. Nicola Schiavone (Responsabile della Direzione "Risorse umane").
2.	Il Direttore dell'esecuzione del presente Contratto è il/la Dott./Dott.ssa, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale di Coni Servizi verso il Fornitore per la gestione del Contratto.
Art.	4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE
1.	Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso Coni Servizi per la gestione del Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di Coni Servizi. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2.	I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede, numero telefono cellulare, numero telefono fisso, numero fax ed indirizzo pec
Art.	5 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
1.	L'importo complessivo ed omnicomprensivo del Contratto (inteso come "Premio triennale lordo") è pari ad Euro (/) comprensivo di imposte, così suddiviso.
2.	L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0 (Zero/00).
3.	L'importo sopra indicato si intende comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo

4. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei materiali, delle prestazioni, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, come meglio specificati nella documentazione di gara, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente atto.



5. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664 co.1 del codice civile.

Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE

- 1. Il Contratto decorre dal 31/12/2018 ed ha durata di 36 mesi.
- 2. Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal _____ sino alla data della stipula.
- 3. La durata del Contratto può inoltre essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Fornitore. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Coni Servizi.
- 4. Coni Servizi si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

- 1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato di polizza e nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, nonché nel Contratto e negli eventuali Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 15 ("Risoluzione del Contratto).
- 2. Il Fornitore è tenuto a rispettare le tempistiche di servizio nonché tutti gli altri termini previsti nel Capitolato di polizza, nel disciplinare e nell'offerta presentata; a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Il Fornitore individuerà e comunicherà a CONI SERVIZI S.p.A., almeno 15 gg. prima della decorrenza della copertura assicurativa, una Cassa di Assistenza che sulla base della normativa in vigore e di quella che dovesse essere successivamente intervenire abbia finalità assistenziale e sia abilitata a norma di legge a ricevere i contributi in riferimento alle attività ed alle prestazioni oggetto del presente appalto e del futuro contratto, e risulti idonea ad assumere la contraenza del programma di rimborso delle spese mediche, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art.51 del D.P.R. n.917/1986 e s.m.i.; detta Cassa dovrà, pertanto, risultare iscritta all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 27.10.2009. La Cassa dovrà avere adottato il Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati (DPS) e dovrà aver gestito, nel triennio 2015-2016-2017, coperture per almeno 2500 nuclei familiari.
 - Relativamente alla sezione RSM della polizza, il Fornitore metterà a disposizione di CONI SERVIZI S.p.A. una rete della consistenza numerica non inferiore a quella indicata in sede di offerta.



- Relativamente alla sezione RSM della polizza, la Struttura Operativa comunicherà all'Assicurato la conferma dell'avvenuta autorizzazione all' Assistenza Diretta entro tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta di pre attivazione, o nel miglior termine indicato nell'offerta.
- Relativamente alla sezione RSM della polizza, nel caso di ricorso all'assistenza "indiretta", il Fornitore effettua il rimborso all'Assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della necessaria documentazione medica e delle relative notule e fatture in originale e/o copia, pervenuta per il tramite cassa o portale Web. In caso di ricevimento parziale della documentazione medica, l'Impresa comunica all'Assicurato entro 20 giorni dal ricevimento l'avviso di documentazione incompleta e, se superati i 30 giorni dalla data della prima richiesta di rimborso, l'Impresa effettua la liquidazione entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa mancante.
- Relativamente alla sezione RSM della polizza, i tempi di attesa/risposta del Call Center dedicato devono essere obbligatoriamente inferiori a 5 minuti. I tempi di risposta a mezzo email un giorno lavorativo.
- 3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ed a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi eventuali Allegati, e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Coni Servizi di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle disposizioni previste nel Contratto;
 - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo possono essere predisposte e comunicate da Coni Servizi;



- e) manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, giuslavoristiche, di igiene e sanitarie vigenti;
- f) a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico di Coni Servizi.
- 6. I Fornitore si obbliga a consentire a Coni Servizi di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Coni Servizi.
- 8. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a Coni Servizi di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
- 9. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali in tutti i luoghi che verranno indicati da Coni Servizi, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto.
- 10. I servizi e/o le forniture oggetto del Contratto sono affidati al Fornitore in via non esclusiva, pertanto Coni Servizi può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
- 11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, Coni Servizi può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..

Art. 8 - SERVIZI CONNESSI

 II Fornitore, con la presentazione dell'offerta ha assunto l'impegno ad estendere la copertura assicurativa di cui alla sezione 1) Rimborso Spese Mediche all'intero nucleo familiare del dipendente, a fronte del pagamento di un contributo annuo lordo volontario a carico del dipendente stesso pari ad € 1.000,00, valido per l'intero nucleo familiare, così come definito dalla Sezione 1 del Capitolato di polizza - Norme che disciplinano il rischio Assicurato – Art.1.

Art. 9 - VERIFICHE ISPETTIVE

- Coni Servizi può effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Contratto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato di polizza; le predette verifiche ispettive possono essere eseguite da Coni Servizi anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto.
- 2. Le verifiche ispettive possono riguardare:



- le prescrizioni previste nel Capitolato di polizza, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
- 3. Il Fornitore si obbliga a consentire a Coni Servizi di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 4. Qualora venga accertato, a seguito di verifiche ispettive, che le prestazioni contrattuali sono state rese in maniera difforme da quanto previsto dalla documentazione di gara, Coni Servizi può richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e/o la sostituzione dei prodotti non conformi, senza alcun onere a carico di Coni Servizi stessa. In tal caso la fattura riferita al prodotto o al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata da Coni Servizi. Qualora il Fornitore non provveda a sostituire il prodotto o a ripetere l'attività, Coni Servizi può risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 15 ("Risoluzione del Contratto"), fatto salvo il risarcimento del danno.
- 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10, e all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



- 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
- Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA].
- 6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
- 7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]), Coni Servizi provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Coni Servizi direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]), di cui al periodo precedente, Coni Servizi invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Coni Servizi paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]

Art. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
- 2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con Coni Servizi e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.
- 3. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO



DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Coni Servizi ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Coni Servizi.
- 5. Il Fornitore, previa comunicazione a Coni Servizi, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
- 6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con Coni Servizi nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1. Il pagamento del premio di polizza sarà effettuato da CONI SERVIZI S.p.A. al fornitore per il tramite del Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa, in conformità a quanto previsto dalla apposita "Clausola Broker" inserita nel Capitolato di polizza accettato dal Fornitore.
- [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI] Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, Coni Servizi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire



la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

- 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- 5. Il Fornitore, il subappaltatore [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Coni Servizi e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
- 6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 7. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] Coni Servizi verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.
- 8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che Coni Servizi si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.



9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 14 - PENALI

- Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nell'offerta presentata e nella documentazione di gara, comporta l'applicazione di una penale pari a:
 - € 150,00 per ogni giorno di ritardo, laddove i termini imposti siano computati in giorni.
 - Tra € 500,00 ed € 1.500,00 per ogni violazione, in relazione alla gravità, qualora la rete messa a disposizione sia inferiore a quella offerta in sede di gara.
 - € 50,00 per ogni episodio, in relazione alla qualità del servizio reso dal Call Center dedicato, qualora i tempi di attesa individuati dall'art. 7.2 del presente contratto e dal Capitolato di polizza non vengano reiteratamente rispettati,
- 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto da Coni Servizi mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
- 3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
- 4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Coni Servizi nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Coni Servizi a giustificare l'inadempienza, Coni Servizi può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato di polizza a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 5. Coni Servizi può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 6. Coni Servizi può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto,
 Coni Servizi ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art.15 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Qualora il Fornitore ritardi l'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel Contratto, ovvero nella documentazione di gara, Coni Servizi assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali applicate.
- 2. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3. In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, Coni Servizi avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata. Ove la garanzia definitiva non sia capiente ovvero l'escussione non sia possibile, Coni Servizi applicherà una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC e procederà ai sensi del precedente art. 13.5. In ogni caso, resta fermo il diritto di Coni Servizi al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. Ferma l'azione generale di inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., e fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, oltre ai casi di risoluzione espressamente previsti nelle singole clausole del presente Contratto, Coni Servizi, potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite lettera raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:
 - a) ove il Fornitore sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) ove il Fornitore abbia commesso, nella Procedura di aggiudicazione dell'appalto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) ove l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;



- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di anche uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Coni Servizi ai sensi dell'art. 20 ("Garanzia definitiva");
- f) ove, in relazione ai materiali e alle prestazioni di cui al Contratto, siano state promosse azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, nei confronti di Coni Servizi, ai sensi dell'art. 26 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");
- g) in caso di mancato o tardato adempimento agli obblighi di cui all'art. 7 ("Modalità e termini di esecuzione Obbligazioni specifiche del fornitore");
- h) in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 14 ("Penali");
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE] in caso di avvalimento quando, in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lg. 50/2016 e s.m.i.:
- I) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- m) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- n) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 2. Inoltre, Coni Servizi può altresì risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta



misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Art. 17 - RECESSO

- 1. Le Parti convengono che Coni Servizi ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
 - c) ipotesi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.,
- Inoltre, Coni Servizi può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti Coni Servizi stessa, che incidano sull'esecuzione del Contratto.
- 3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il Fornitore ha diritto al pagamento, da parte di Coni Servizi, dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, in base alle condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Art. 18 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

 Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- ______

- 2. Il Fornitore si impegna a depositare presso Coni Servizi, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
 - a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;



- c) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- d) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore;
- e) (se del caso) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
- 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l'autorizzazione.
- 5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa.
- 6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto.
- 7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
 - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Coni Servizi, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.



- 9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa.
- 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13.
- 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 13. Salvo diversamente previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.

- 14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
- 15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.



- 17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 18. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 19 - SUBCONTRATTO

- 1. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare a Coni Servizi, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i sequenti dati:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- Il Fornitore deve inoltre comunicare a Coni Servizi le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1.	A garanzia delle obbligazioni contrattua	li assunte dal Fo	ornitore con la st	ipula del Contratt	o, il Fornitore
	medesimo ha prestato garanzia defini	tiva rilasciata ir	n data	_ dalla	avente n.
	di importo pari ad Euro	(/00) in favo	ore di Coni Serviz	ti.

- 2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Coni Servizi, fermo restando quanto previsto nell'art. 15 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
- 3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.
- 4. La garanzia opera nei confronti di Coni Servizi a far data dalla sottoscrizione del Contratto.



- 5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di Coni Servizi verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
- 6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
- 7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Coni Servizi, pena la risoluzione del Contratto.

Art. 21 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA [SE PREVISTA POLIZZA RCT/RCO]

- 1. Il Fornitore risponde come del fatto proprio dell'operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA], sub-contraenti, e si obbliga a tenere Coni Servizi manlevata ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore si obbliga altresì ad esonerare Coni Servizi da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore.
- 3. In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, danno d'immagine, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta attiva o omissiva del Fornitore o di soggetti terzi del cui operato quest'ultimo debba rispondere, nonché le spese di assistenza legale eventualmente sostenute da Coni Servizi in relazione a tali domande.
- 4. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile, nei confronti di Coni Servizi, delle prestazioni subappaltate.

Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



- 2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione di Coni Servizi. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Coni Servizi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 23 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 24 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

- 1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Coni Servizi consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Coni Servizi. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Coni Servizi e comunque per i due anni successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta.
- 2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna:
 - ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
 - ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Coni Servizi, ai sensi del D.lgs. 231/200, per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile da Coni Servizi all'atto della stipula.
- 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Coni Servizi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 25 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.



Art. 26 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi di Coni Servizi e/o di CONI.
- 2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne Coni Servizi dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 3. Qualora venga promossa nei confronti di Coni Servizi azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Coni Servizi è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti di Coni Servizi, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Art. 27 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE

- 1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.
- 2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- 3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

Art. 28 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.
- 2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.



- 3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso, Coni Servizi tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.
- 4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che in adempimento agli obblighi di legge i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fisale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.
- 5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte di Coni Servizi al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 29 - CLAUSOLA FINALE

- 1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.
- 2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
- 3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
- 4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di Coni Servizi non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.
- 5. Le Parti danno atto e riconoscono che il presente Contratto è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola, e che pertanto le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.

Coni Servizi S.p.A. II Fornitore

L'Amministratore delegato II Rappresentante legale

Dott. Alberto Carlo Maurizio Miglietta

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]